

ENERGIA: Impianto eolico - Riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili - Qualifica IAFR - Art. 4, co. 3, D.M. 18.12.2008 - Termine entro cui deve intervenire il provvedimento del GSE per evitare la formazione del silenzio-assenso - Inclusione della comunicazione del provvedimento - Non occorre.

Tar Lazio - Roma, Sez. III Stralcio, 30 agosto 2021, n. 9425

“[...] l'art. 4, comma 3, D.M. 18.12.2008 non richiede che il termine entro cui deve intervenire il provvedimento del GSE per evitare la formazione del silenzio-assenso dovrebbe includere anche la comunicazione del provvedimento, non essendo riconducibile la fattispecie all'istituto che in generale regola il silenzio-assenso e cioè l'art. 20 L. 241/1990; quest'ultima parla, infatti, di comunicazione del provvedimento, mentre la norma applicabile al caso di specie riguarda l'adozione del provvedimento [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 luglio 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui le era stato negato il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili per l'impianto eolico di produzione di energia elettrica realizzato nel Comune di Torremaggiore.

Il Gestore aveva ritenuto che la variante relativa alla collocazione dell'impianto che era stata autorizzata con un a D.I.A. dal Comune, avrebbe dovuto ottenere un'autorizzazione ex art. 12 D.lgs. 387/2003 trattandosi di variante sostanziale.

Il primo motivo di ricorso riteneva si fosse realizzata un'autorizzazione per silenzio-assenso.

Il secondo contestava un difetto di competenza a sindacare il provvedimento di natura edilizia emanato dal Comune.

Il terzo sottolineava la assoluta carenza di motivazione ed il quarto quella istruttoria.

Si costituiva il GSE chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 11.10.2012 veniva disposto il rinvio al merito dell'istanza cautelare.

Nella memoria di replica per l'udienza di merito il GSE faceva presente che la ricorrente aveva presentato una nuova domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR che era stata respinta ed anch'essa impugnata innanzi a questo TAR che aveva rigettato il ricorso con sentenza 9059/2019.

Eccepiva pertanto l'improcedibilità del ricorso poiché il nuovo diniego aveva superato quello precedente che non poteva rivivere anche laddove il Consiglio di Stato in appello avesse accolto il ricorso sul secondo provvedimento.

Alla luce dell'eccezione presentata, il Collegio ritiene di affrontare solamente il primo motivo di ricorso relativamente alla presenta formazione del silenzio-assenso.

Il motivo è infondato in quanto l'art. 4, comma 3, D.M. 18.12.2008 non richiede che il termine entro cui deve intervenire il provvedimento del GSE per evitare la formazione del silenzio-assenso dovrebbe includere anche la comunicazione del provvedimento, non essendo riconducibile la fattispecie all'istituto che in generale regola il silenzio-assenso e cioè l'art. 20 L. 241/1990; quest'ultima parla, infatti, di comunicazione del provvedimento, mentre la norma applicabile al caso di specie riguarda l'adozione del provvedimento.

Non vi è necessità di affrontare gli altri motivi di ricorso poiché la presentazione di una nuova istanza che aveva come scopo il medesimo bene della vita anche se alcuni elementi di fatti sono differenti in virtù del diverso stato di fatto dell'opera per cui ottenere i benefici.

La presentazione di una nuova istanza fa venir meno la precedente cosicché la decisione sulla nuova richiesta priva di qualunque efficacia il precedente provvedimento.

Per tale ragione non ha nessuna rilevanza attendere l'esito definitivo del contenzioso instaurato sulla seconda domanda poiché, anche laddove il Consiglio di Stato accogliesse l'appello avverso la sentenza 9059/2019 di questo TAR, non riviverebbe il vecchio provvedimento ed il contenzioso instaurato su di esso poiché la ricorrente o otterrebbe il bene della vita o avrebbe diritto ad una nuova edizione del potere che dovrebbe tener conto della motivazione della sentenza.

Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile con spese compensate stante la natura in rito della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia